

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3635 del 17/07/2023
Oggetto	D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04 e D.Lgs. 28/11. Società Agricola del Savio S.S. con sede legale in Via Fornace n. 142/A, Comune di Sarsina. Autorizzazione Unica per modifica sostanziale in sanatoria della D.G.P. n. 77/2011 del 15.02.2011, prot. prov. n. 15530/2011, con cui fu rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica" realizzato in prossimità della S.P. 135 "Tavolicci" al Km 13+300 SNC, Comune di Verghereto.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3767 del 17/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04 e D.Lgs. 28/11. **Società Agricola del Savio S.S.** con sede legale in Via Fornace n. 142/A, Comune di Sarsina. **Autorizzazione Unica per modifica sostanziale in sanatoria** della D.G.P. n. 77/2011 del 15.02.2011, prot. prov. n. 15530/2011, con cui fu rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica" realizzato in prossimità della S.P. 135 "Tavollicci" al Km 13+300 SNC, **Comune di Verghereto.**

LA DIRIGENTE

DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLI'-CESENA DI ARPAE

Visti:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell’Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”)”*;
- la Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011 *“Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree”*;
- Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, *“Integrazioni alle “Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, ...” di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all’Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n. 13”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 *“Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna DEL-2019-55 ‘Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae’ ”*;

Premesso che:

1. l’art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”* attribuiva alle Province, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la competenza relativa all’autorizzazione alla installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l’art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* attribuiva alle Province, nel rispetto delle competenze statali, la competenza relativa all’autorizzazione alla installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente alle autorizzazioni, d’intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 - comma 1 - lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli

impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 - comma 1 - lettera b);

4. la Legge Regionale del 30.07.2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*:
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dal 01.01.2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;
 - dispone che dal 01.05.2016 le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite Arpae;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*, che:

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90;

Vista l'istanza pervenuta a questa Agenzia in data 10.02.2023, con nota acquisita al protocollo n. PG/2023/24546, da parte della **Società Agricola del Savio S.S.** con sede legale in Via Fornace n. 142/A, in Comune di Sarsina (C.F. 03874320405), con cui è stata chiesta la **modifica sostanziale in sanatoria** della D.G.P. n. 77/2011 del 15.02.2011, prot. prov. n. 15530/2011, con cui fu rilasciata l'**Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **"fotovoltaica"** realizzato in prossimità della S.P. 135 Tavollicci al Km 13+300 SNC, **Comune di Verghereto**;

Precisato che:

- l'Autorizzazione Unica sopra citata fu rilasciata alla Società Agricola 33 S.r.l. e successivamente volturata, una prima volta, in favore di Fenice S.r.l. con Determinazione dirigenziale n. 1146 del 26.05.2011 e successivamente, una seconda volta, in favore di Società Agricola del Savio S.S. con Determinazione dirigenziale n. 1398 del 23.06.2011;

- il proponente ha chiesto di **ricomprendere nell'Autorizzazione Unica**, richiesta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003:
 - **Titolo edilizio in sanatoria** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) di competenza del Comune di Verghereto;
 - **Autorizzazione in sanatoria all'esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico** (R.D.L. n. 3267/1923, L.R. n. 3/1999, DGR n. 1117/2000);
- l'istanza di cui trattasi è stata presentata in quanto l'opera è stata realizzata in modo difforme rispetto al progetto autorizzato con la D.G.P. n. 77/2011 del 15.02.2011, in particolare il progettista incaricato ha individuato le **opere eseguite in difformità**, come di seguito riportato:
 - variazione in diminuzione della potenza dell'impianto, autorizzato per 558 kWp, ma realizzato con potenza di 508,80 kWp;
 - variazione del numero e della marca dei pannelli fotovoltaici, previsti 1.860 pannelli "Sunpower" da 300 Wp ciascuno, installati 2.120 pannelli "Solarfun" da 240 Wp;
 - ampliamento dell'area occupata dal campo fotovoltaico, con aumento e diversa disposizione delle vele in conseguenza del maggior numero di pannelli posati;
 - diversa ubicazione e diminuzione dell'altezza della recinzione perimetrale, prevista da 2,50 m, realizzata da 2 m;
 - diverso posizionamento del cancello di accesso all'impianto fotovoltaico, previsto a monte della cabina elettrica, realizzato in adiacenza alla stessa sul lato a valle;
 - diverso posizionamento della cabina elettrica traslata a monte di circa 5,00 m rispetto alla posizione autorizzata;
 - diverso dimensionamento dei moduli costituenti la cabina e differente disposizione delle partizioni interne; la superficie planimetrica originaria era di 43,92 m² ed è stata realizzata con superficie di 46,57 m²;
 - la cabina originaria era stata prevista con accesso da monte, mentre è stata realizzata con accesso da valle;
- il progettista ha inoltre precisato che l'impianto, nel suo complesso, al momento della presentazione dell'istanza di modifica sostanziale in sanatoria di cui in oggetto, risultava privo della comunicazione di fine lavori e dell'agibilità;
- le aree interessate dalle parti di impianto realizzate in difformità rispetto al progetto approvato rientrano nella disponibilità della società proponente, in quanto ricomprese all'interno delle particelle catastali già occupate dall'impianto così come autorizzato con la D.G.P. n. 77/2011 del 15.02.2011, in particolare:
 - la cabina elettrica ricade nella particella catastale n. 437 del foglio n. 22 del Comune di Verghereto;
 - l'impianto fotovoltaico ricade nella particella n. 451 del foglio n. 22 del Comune di Verghereto;
- le modifiche richieste dalla ditta comportano una variazione dell'area occupata dall'impianto e una variazione della volumetria delle strutture (cabina elettrica), pertanto **non** risultano inquadrabili tra quelle assentibili tramite:
 - Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/2011, in quanto vi è un incremento dell'area occupata dall'impianto;

- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del del D.Lgs. n. 28/2011, in quanto non rientranti tra gli interventi definiti "*non sostanziali*" ai sensi dell'art. 5 comma 3 del medesimo decreto;
- per quanto riportato al punto precedente, il proponente, al fine di regolarizzare in sanatoria le difformità dell'impianto rispetto al progetto approvato, ha attivato un procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

Dato atto che:

- in data 14.02.2023 è stato assolto il pagamento degli oneri istruttori tramite pagamento del bollettino PagoPA emesso da questo servizio, per un importo pari a 520,00 Euro;
- con nota registrata al prot. n. PG/2023/38147 del 03.03.2023, inoltrata alla ditta istante e a tutti gli enti coinvolti, questo Servizio ha comunicato:
 - l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, a decorrere dal **14.02.2023**, data in cui è stato effettuato il pagamento delle spese istruttorie a completamento dell'istanza presentata;
 - l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge n. 241/1990;
 - la convocazione, in data 04.04.2023, della prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità video-conferenza, con il seguente ordine del giorno:
 - valutazioni e osservazioni preliminari in merito al progetto presentato;
 - acquisizione di eventuali pareri pervenuti;
 - acquisizione di eventuali **richieste di integrazioni** relative al procedimento principale e agli endo-procedimenti in esso ricompresi;
 - varie ed eventuali;
- oltre al Servizio scrivente (preposto al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003) e alla ditta proponente dell'istanza, al fine di valutare le modifiche apportate rispetto al progetto approvato, sono stati coinvolti nel procedimento e invitati in Conferenza i seguenti enti, con le competenze indicate:
 - **Arpae Servizio Territoriale**: parere tecnico di competenza relativo alle matrici ambientali coinvolte dall'opera in progetto;
 - **Arpae Servizio Sistemi Ambientali**: parere tecnico di competenza relativo ai campi elettromagnetici;
 - **Comune di Verghereto**: titolo abilitativo edilizio in sanatoria e compatibilità urbanistica ed edilizia;
 - **Unione di Comuni Valle del Savio**: autorizzazione in sanatoria all'esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;
 - **Provincia di Forlì-Cesena**: compatibilità della localizzazione dell'impianto con la pianificazione sovraordinata provinciale (PTCP); parere di competenza del Servizio Viabilità in merito alle opere realizzate in maniera difforme rispetto al progetto approvato, con particolare riferimento alla differente posizione della cabina elettrica, della recinzione e del passo carrabile situato sulla S.P. 135 "Tavollicci" al Km 13+300;
 - **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna**: valutazione dell'eventuale interferenza con le fasce di rispetto definite dalle norme di polizia idraulica, relativamente alle opere realizzate in difformità rispetto al progetto approvato;

- **Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:** valutazione di eventuali competenze paesaggistiche e archeologiche in merito alle opere realizzate in maniera difforme rispetto a quanto autorizzato;
- **Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena:** parere igienico sanitario; parere congiunto con Arpae ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 10/93 relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. n. 44/95 (parere integrato Arpae-DSP);
- **E-Distribuzione S.p.A.:** eventuale parere in qualità di gestore della rete elettrica (invitato a partecipare ai lavori della conferenza senza diritto di voto in virtù del punto 14.10 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010);
- **ATERSIR - Area Servizio Idrico Integrato:** compatibilità delle opere realizzate in difformità rispetto al progetto approvato con l'area di rispetto dalla sorgente Tavollicci-Mugnaio utilizzata per usi potabili;
- **Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.:** compatibilità delle opere realizzate in difformità rispetto al progetto approvato con l'area di rispetto della sorgente Tavollicci-Mugnaio utilizzata per usi potabili;
- in data 03.03.2023, con nota acquisita al prot. n. PG/2023/38567, l'istanza è stata integrata volontariamente dal proponente attraverso l'invio dello *Schema unifilare dell'impianto realizzato* e la *Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla ditta installatrice*;
- con nota registrata al prot. n. PG/2023/58226 del 03/04/2023 sono state chieste le relazioni tecniche istruttorie al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e al Servizio Sistemi Ambientali - Area Est di Arpae;
- nella prima seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 04.04.2023:
 - L'Unione dei Comuni Valle del Savio, in merito alle proprie competenze, ha comunicato di non riscontrare motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria richiesta dalla ditta e ha precisato di non rilevare la necessità di acquisire documentazione integrativa;
 - l'Azienda USL della Romagna, in merito ai campi elettromagnetici, ha comunicato la sospensione del proprio parere in attesa di acquisire il parere del SSA di Arpae, al fine di valutare la compatibilità della nuova posizione della cabina in relazione ai recettori più sensibili, costituiti da due abitazioni distanti rispettivamente 60 metri e 120 metri dalla cabina di trasformazione;
 - Il SAC di Arpae ha richiesto di integrare la documentazione presentata con quanto indicato nel verbale depositato agli atti del procedimento;
- la riunione della Conferenza del 04.04.2023, si è conclusa con la decisione di delegare il responsabile del procedimento a inviare alla ditta la richiesta di integrazioni scaturita dalla riunione;
- con nota acquisita al prot. n. PG/2023/59255 del 04.04.2023 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha inviato una richiesta di integrazioni, come di seguito riportata:

“A far seguito alla richiesta di Parere Idraulico ai sensi R.D. n.523/1904, inviata in data 03/03/2023 e acquisita al protocollo Prot. 03/03/2023.0012338.E, al fine di valutare l'eventuale interferenza con le fasce di rispetto definite dalle norme di polizia idraulica del fosso della Doccia, relativamente alle opere realizzate in difformità rispetto al progetto approvato di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo 'fotovoltaica' realizzato in prossimità della S.P. 135 "Tavollicci" al Km 13+300 SNC, Comune di Verghereto;

Si chiede cartografia integrativa rispetto alla tavola C1 "stato comparato piante" ove siano indicati la

morfologia del fosso della Doccia indicando la posizione in pianta dei cigli superiori dell'alveo, i limiti catastali e la fascia di demanio idrico, da riportare anche su base CTR a scala adeguata in un ulteriore elaborato per maggior chiarezza.

Per ogni eventuale richiesta di informazioni o chiarimenti fare riferimento al Responsabile Fausto Pardolesi (fausto.pardolesi@regione.emilia-romagna.it), ovvero al funzionario Rossella Francia (rossella.francia@regione.emilia-romagna.it);

- con nota registrata al prot. n. PG/2023/61215 del 06.04.2023 è stata trasmessa alla ditta la richiesta di integrazioni scaturita dalla riunione della conferenza del 04.04.2023, integrata con quanto richiesto nella nota riportata al punto precedente ed è stato contestualmente sospeso il procedimento per 30 giorni;
- con nota del 27.04.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/72906, la ditta ha presentato le integrazioni in risposta alla richiesta ricevuta;
- con nota registrata al prot. n. PG/2023/76679 del 03.05.2023, è stata condivisa con gli enti la documentazione presentata dalla ditta in risposta alla richiesta di integrazioni ed è stata convocata, in data 25.05.2023, una nuova seduta della Conferenza dei Servizi, con il seguente ordine del giorno:
 - valutazioni in merito alle integrazioni documentali presentate dal proponente;
 - acquisizione dei pareri conclusivi necessari per il rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte dei membri della Conferenza;
 - definizione dei contenuti della determinazione motivata di conclusione della Conferenza;
 - varie ed eventuali;

Tenuto conto dei seguenti pareri acquisiti prima dello svolgimento della seduta conclusiva della conferenza, tenutasi in data 25.05.2023:

- **Provincia di Forlì-Cesena:**

- il Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale, in data 03.04.2023, ha trasmesso, per le vie brevi, il seguente parere preliminare di competenza:

“Dato che, per via di impegni pregressi, il Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale non riuscirà a partecipare alla Conferenza di Servizi prevista per domani, martedì 4 aprile, si anticipa che per l'impianto fotovoltaico in oggetto emergono problematiche, sulle quali sono in corso approfondimenti, relative al vincolo forestale e boschivo (Art. 10 delle norme del PTCP).

Dalle analisi cartografiche effettuate risulta che la superficie occupata dall'impianto, che è stato realizzato in modo difforme da quello legittimato, per circa 130 mq interferisce con le aree boschive cartografate nella Tav. 3 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (v. stralci allegati).

Si rimanda all'Ente competente la verifica dell'effettiva tutela delle formazioni boschive.”;

Successivamente, in data 08.05.2023, è stato formalizzato il parere di competenza acquisito al prot. n. PG/2023/79982, come di seguito riportato:

“Vista la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, assunta al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con il n. 5356/2023, ai fini della verifica di compatibilità con gli strumenti urbanistici sovraordinati delle opere realizzate difformemente rispetto a quanto autorizzato.

Vista la convocazione della Conferenza dei Servizi conclusiva per il giorno 25/05/2023, notificata con prot. prov. n. 10780 del 03/05/2023.

Visti gli approfondimenti istruttori effettuati da questo Servizio sulle opere realizzate, in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Forlì-Cesena

vigente, approvato con delibere del Consiglio Provinciale n. 1595 del 31/07/2001 (componente paesistica), n. 68886/146 del 14/09/2006 (componente insediativo-infrastrutturale), n. 70346/146 del 19/07/2010 (Variante integrativa) e n. 103517/57 del 10/12/2015 (Variante specifica adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000), si osserva che il sito oggetto d'istanza ricade in:

- Tav. 1 "Unità di paesaggio": Unità n. 3b "Paesaggio della media collina"; "Aree a dominanza del soprassuolo boschivo".
- Tav. 2 "Zonizzazione Paesistica": "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" di cui all'art. 19; "Sistema collinare" di cui all'art. 9.
- Tav. 3 "Carta Forestale e dell'uso dei Suoli": "Sistema forestale e boschivo – Formazioni boschive del piano basale submontano" di cui all'art. 10, comma 2, lett. a); "Sistema delle aree agricole" di cui all'art. 11.
- Tav. 4 "Dissesto e vulnerabilità territoriale": L'area oggetto dell'intervento non è interessata da vincoli relativi a questa tavola.
- Tav. 5 "Schema di assetto territoriale": "Aree di valore naturale e ambientale" di cui all'art. 72; "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" di cui all'art. 73.
- Tav. 5A "Zone non idonee allo smaltimento rifiuti": non attinente alle valutazioni del progetto in esame.
- Tav. 5B "Carta dei vincoli": Fascia di rispetto stradale (SP 135 "Tavollicci") e fascia di rispetto da sorgente.
- Tav. 6 "Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali": "Zona 9 – Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche topografiche"; "Zona 10 – Aree in cui non sono attesi effetti locali".

Preso atto che le opere sono state realizzate in modo difforme rispetto al progetto autorizzato con Delibera di Giunta Provinciale n. 77/2011 del 15/02/2011. In particolare si segnala, come opera eseguita in difformità: "l'ampliamento dell'area occupata dal campo fotovoltaico, con aumento e diversa disposizione delle vele in conseguenza del maggior numero di pannelli posati".

Dall'analisi delle tavole del PTCP, rappresentate nell'allegato A al presente parere, si rileva che l'ampliamento dell'area occupata interessa, per circa 130 mq, elementi individuati nel sistema forestale e boschivo (v. Tav. 3 PTCP), disciplinati dall'art. 10 delle norme del PTCP e assoggettati a specifica tutela. Qualora la realizzazione dell'intervento abbia determinato l'abbattimento, il danneggiamento o la compromissione delle aree boschive, si dovranno prevedere opportune opere di ripristino ovvero un'adeguata compensazione, sulla base di quanto determinato dal comma 8bis dell'art. 10 delle norme del PTCP. Si rimanda agli Enti competenti la verifica dell'effettivo interessamento delle formazioni boschive sopra citate.

Ai fini collaborativi si allega una ulteriore verifica effettuata con le foto aeree degli anni 1998-2011-2014 (Allegato B)".

In seguito sono stati inviati gli inquadramenti territoriali di verifica della conformità al PTCP con nota acquisita al prot. n. PG/2023/90001 del 23/05/2023;

- il Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti, ha formalizzato il parere di competenza con nota acquisita al prot. n. PG/2023/61730 del 06.04.2023, come di seguito riportato

"IL DIRIGENTE

- VISTO la richiesta in oggetto pervenuta in data 03/03/2023 ed assunta al prot. con n. 5356 al fine di il parere di competenza in merito alle opere realizzate in maniera difforme rispetto al progetto approvato, con particolare riferimento alla differente posizione della cabina elettrica (spostata di circa 5 metri in direzione della strada), della recinzione e del passo carrabile.

- DATO ATTO che l'Ufficio Concessioni Autorizzazioni Nulla Osta ha esaminato la documentazione allegata e constatato che la proposta di variante, prevedendo modifiche non sostanziali al posizionamento della recinzione, del cancello di accesso e della cabina elettrica in origine autorizzati rispettivamente con nulla osta prot. n. 82404 del 20/08/2010, Dec. n. 1790 del 22/11/2010 e Del. n 77/2011 emessi dalla Provincia di Forlì-Cesena;

- VISTO il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;
- RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 77/2022 del 21/06/2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, l'incarico di Direzione del Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti al Dirigente Ing. Fabrizio Di Blasio;

RILASCIA il PARERE FAVOREVOLE

alla modifica non sostanziale alle opere espresse in premessa ed in particolare:

- all'esecuzione della recinzione che risulta, dalle tavole grafiche presentate, eseguita nel rispetto della distanza maggiore/uguale a mt. 3,00 dal confine stradale come previsto da vigente C.d.S e Regolamento di attuazione;
- alla realizzazione del cancello carraio che, dalle tavole grafiche, risulta posizionato in adiacenza al corpo tecnico (cabina elettrica) ed a una distanza maggiore di mt. 5 dal margine della strada provinciale come previsto da vigente C.d.S e Regolamento di attuazione;
- al posizionamento alla distanza di mt. 12,73 della cabina elettrica a servizio dell'impianto fotovoltaico dal confine stradale in quanto la cabina ha natura di volume tecnico e pertanto non rileva ai fini del rispetto delle distanze dal confine stradale come previsto da vigente C.d.S e Regolamento di attuazione;
- all'ampliamento dell'area occupata dal campo fotovoltaico (con aumento e diversa disposizione delle vele in conseguenza del maggior numero di pannelli posati) con conseguente posizionamento dell'impianto rispetto al confine di stradale di poco più di ml. 3,00 (internamente alla proprietà privata rispetto alla recinzione); tale distanza è derogabile, rispetto all'art. 52 comma 1 del Regolamento Provinciale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato con Deliberazione Consiliare n. 6642/3 del 29/03/2021, ai sensi dell'art. 91 comma 1 dello stesso Regolamento, in quanto compatibile con le distanze minime previste dal C.d.S. per impiantare recinzioni lateralmente alle strade e tenuto conto che l'area compresa nella fascia di rispetto non è destinata ad opere di ampliamento, ammodernamento e/o adeguamento tecnico-funzionale della strada provinciale.

ART. 52 Impianto produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

1. Gli impianti di tipo fotovoltaico se collocati sul terreno e fissati su fondazioni interrato dovranno essere ubicati alla distanza minima di mt. 10 dal confine stradale così come definito dall'art. 3 del D.lgs. 30/04/1992 n.285 e successive integrazioni e modificazioni (C.d.S.).”

- **l'Unione dei Comuni Valle del Savio**, con nota del 05.05.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/78497, ha trasmesso l'autorizzazione in materia di Vincolo Idrogeologico n. 17/AUT/2023 del 05.05.2023, di cui si porta il seguente estratto:

“[...]

ACCERTATO che la consistenza degli elementi di variante, rispetto il progetto autorizzato, risultano pienamente compatibili sotto il profilo geologico e geomorfologico dei luoghi e pertanto ammissibili in rapporto agli obiettivi di tutela ed alle finalità di salvaguardia del territorio dettate per i terreni sottoposti al regime del Vincolo Idrogeologico;

FATTI salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi, le competenze di altri Enti e/o altri nulla-osta o autorizzazioni relative a zone soggette a specifica tutela;

AUTORIZZA IN SANATORIA,

nei soli riguardi del regime del Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 3267/1923), l'avvenuta realizzazione dei lavori in oggetto, in difformità al progetto autorizzato con Delibera di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 77 PGN. 5530 del 15/02/2011, conformemente al progetto depositato agli atti di questo ente ed approvato”;

- **Romagna Acque Società delle Fonti** con nota del 07.04.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/62041, ha trasmesso il parere di competenza come di seguito riportato:

“In esito alla nota pec prot. 8565 ricevuta in data 03/03/2023, la scrivente società a seguito dell’analisi degli elaborati di progetto rileva che l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo ‘fotovoltaica’, è interno alla zona di salvaguardia compresa entro 200 m dalla sorgente idrica gestita nell’ambito del Servizio Idrico Integrato, come stabilito dalle Norme di Tutela Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006, ma in base al contenuto degli elaborati presentati, risulta non interferire né con l’acquifero che alimenta la medesima sorgente, né con la condotta di adduzione e di collegamento al relativo serbatoio idrico.

Si ritiene comunque necessario prescrivere che nell’area dove sorge il suddetto impianto fotovoltaico, le attività di gestione e sfalcio del prato siano condotte senza utilizzare diserbanti e/o prodotti fitosanitari che potrebbero nel tempo provocare l’inquinamento del suolo e delle acque sotterranee.

[omissis]”;

- la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in merito alla tutela archeologica**, con e-mail del 24.05.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/93478 del 29.05.2023, ha comunicato quanto segue:

“Data la complessa situazione in corso (che vede ora anche l’attivazione Unità di Crisi Coordinamento Regionale per salvaguardia patrimonio culturale) né io né la collega Arch. Del Nista potremo partecipare alla seduta di domani.

In ogni caso, visionata la documentazione, in considerazione del fatto che le opere eseguite in difformità all’autorizzazione rilasciata nel 2011 non risultano significative per l’interessamento del sottosuolo, non si rilevano criticità per quanto attiene alla tutela archeologica.

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela paesaggistica invece, la collega dovrebbe inviare apposito parere.”;

Tenuto conto dei seguenti pareri resi nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 25.05.2023:

- il **Servizio Sistemi Ambientali di Arpae** ha confermato il parere reso a suo tempo nel corso della procedura di Autorizzazione Unica (nota prot. n. PGFC/2010/6181 del 07.07.2010 relativa alla conformità degli impianti alle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti), in quanto lo spostamento di 5 m della cabina di trasformazione non modifica quanto già espresso; ha inoltre richiesto di inserire nell’atto di modifica dell’autorizzazione vigente una prescrizione al fine di segnalare e delimitare, con rete posta a distanza di 3 m, la zona circostante alla cabina elettrica di trasformazione;
- il **Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae** ha precisato che:
 - il **Servizio Territoriale di Arpae**, sentito per le vie brevi prima della seduta della Conferenza del 04.04.2023, ha comunicato di non ritenere necessario il rilascio di un nuovo parere ed **ha confermato il parere espresso in fase di autorizzazione con nota prot. n. PGFC/2011/777 del 26.01.2011;**
 - le integrazioni ricevute risultano nel complesso esaurienti rispetto a quanto richiesto; viene tuttavia richiesto di ripresentare l’elaborato trasmesso in risposta al punto A.6 della richiesta integrazioni (file denominato “A.6. *Relazione valutazione*” che sul cartaceo assume il titolo “*Programmazione territoriale; vincoli esistenti ed impianto*”), in quanto in esso vengono citate norme non aggiornate o non attinenti con il progetto in esame;
 - nell’atto di modifica dell’autorizzazione vigente, relativamente alla piantumazione delle siepi, verrà indicato un termine per l’adeguamento alle prescrizioni riportate nella DGP

n. 77 del 15.02.2011; in particolare verrà indicato che l'impianto delle essenze dovrà essere effettuato nella prima stagione utile e comunque non oltre un anno a decorrere dalla data di rilascio del presente atto;

- **l'Azienda U.S.L. Romagna**, alla luce del parere espresso dal Servizio Sistemi Ambientali di Arpae, ha comunicato di non rilevare motivi ostativi al rilascio della modifica di cui in oggetto;
- **il Comune di Verghereto**:
 - ha confermato che la sanatoria dei titoli edilizi risulta accoglibile, nel rispetto di prescrizioni legate alla normativa edilizia, che verranno comunicate ad Arpae e quindi riportate nell'atto autorizzativo;
 - ha comunicato di non rilevare motivi ostativi al rilascio della modifica di cui trattasi, precisando tuttavia di non potersi esprimere in merito alla parte paesaggistica in quanto non risultava ancora acquisito il parere della Soprintendenza;
 - ha specificato, in merito alla cauzione finanziaria a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi, che l'incremento del 20% dell'importo fidejussorio prescritto dall'atto autorizzativo fa riferimento all'IVA e che pertanto, come tale, deve essere adeguato e portato al 22%;

Considerato che il Comune di Verghereto, Ente competente in merito alla verifica dell'effettiva tutela delle formazioni boschive, in sede di Conferenza, non ha rilevato che la realizzazione dell'intervento abbia determinato l'abbattimento, il danneggiamento o la compromissione delle aree boschive, la prescrizione riportata nel parere della Provincia acquisito al prot. n. PG/2023/79982 dell' 08.05.2023 risulta ottemperata e non viene pertanto riportata nel dispositivo del presente atto;

Dato atto che la Conferenza di Servizi, nella riunione del 25.05.2023, ha concluso i propri lavori, come riportato nel verbale conservato agli atti, esprimendo parere positivo in merito all'approvazione della modifica in sanatoria presentata dalla ditta, **facendo salvi gli esiti delle istruttorie degli enti non presenti per motivi legati all'emergenza alluvionale (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile)** e dando quindi mandato al responsabile del procedimento:

- di convocare una nuova seduta della Conferenza nei casi di seguito riportati:
 - qualora il parere reso dalla Soprintendenza, relativamente alla parte di tutela paesaggistica, dovesse rilevare motivi ostativi al rilascio della modifica all'autorizzazione vigente di cui in oggetto;
 - qualora l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dovesse valutare insufficiente la documentazione integrativa presentata dalla ditta in risposta alla richiesta di integrazioni, oppure qualora dovesse rilevare motivi ostativi al rilascio della modifica in sanatoria di cui trattasi;
- di procedere alla redazione dell'atto autorizzativo (apposizione specifiche prescrizioni riportate nei pareri acquisiti agli atti della Conferenza), qualora i pareri indicati al punto precedente dovessero risultare entrambi favorevoli;

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2023/94526 del 30.05.2023, con cui la ditta ha trasmesso l'elaborato denominato "A.6. *Relazione valutazione*", in sostituzione del medesimo già trasmesso con nota del 27/04/2023, PG/2023/72906, per correggere le inesattezze in esso presenti, rilevate in sede di Conferenza dei Servizi;

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2023/107288 del 20.06.2023, con cui la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini** ha inviato il proprio contributo istruttorio, con cui ha espresso parere favorevole al rilascio

dell'autorizzazione di cui trattasi, come di seguito riportato:

“Con riferimento alla pratica in oggetto, pervenuta via PEC in data 3 maggio 2023;

visti gli elaborati progettuali presentati e i precedenti autorizzativi dell'installazione, posta in opera nell'anno 2011;

ritenuto che le opere eseguite in difformità non risultino significative, rispetto a quanto già autorizzato, né sotto il profilo paesaggistico (trovandosi peraltro l'area interessata dall'installazione solo adiacente a zone tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 42/2004), né sotto quello archeologico, non risultando rilevanti quanto ad interessamento del sottosuolo,

questa Soprintendenza non ritiene di avere elementi da opporre al rilascio della SCIA in sanatoria di cui trattasi.

La presente non attribuisce legittimità ad eventuali opere realizzate in difformità alle disposizioni di legge.

Non si restituisce documentazione in quanto pervenuta per via telematica.”;

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2023/111396 del 26.06.2023, con cui il **Comune di Verghereto** - Settore Sviluppo del Territorio Ufficio urbanistica - Edilizia Privata, in seguito all'espressione da parte della Soprintendenza del parere relativo alla parte paesaggistica, ha integrato il parere di competenza già rilasciato nella seduta conclusiva della conferenza come di seguito riportato:

“Vista la nota dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini n.Prot. Ente 7125 del 04/05/2023 in cui viene espresso il parere:

-”.....visti gli elaborati progettuali presentati e i precedenti autorizzativi dell'installazione, posta in opera nell'anno 2011; ritenuto che le opere eseguite in difformità non risultino significative, rispetto a quanto già autorizzato, né sotto il profilo paesaggistico (trovandosi peraltro l'area interessata dall'installazione solo adiacente a zone tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 42/2004), né sotto quello archeologico, non risultando rilevanti quanto ad interessamento del sottosuolo.....”

Considerato che anche l'ufficio scrivente ritiene che le difformità eseguite rispetto ai titoli e gli elaborati presentati nel 2011 in fase di ottenimento del permesso, non risultino significative, rispetto a quanto già autorizzato

ESPRIME

per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE alla sanatoria in oggetto, non ritenendo necessaria nuova Autorizzazione Paesaggistica (trovandosi peraltro l'area interessata dall'installazione solo adiacente a zone tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 42/2004).”;

Tenuto conto che il **Comune di Verghereto** ha inoltre comunicato, con e-mail del 26.06.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/121004 del 11.07.2023, di non ritenere necessario (diversamente da quanto precedentemente indicato nella riunione conclusiva della Conferenza di Servizi) inserire nell'atto autorizzativo alcuna prescrizione relativamente al titolo edilizio in sanatoria ricompreso nell'Autorizzazione Unica;

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2023/112866 del 28.06.2023, con cui l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna** ha trasmesso la Determinazione dirigenziale n. 1924 del 20/06/2023, con cui ha espresso il parere idraulico di competenza ai sensi del R.D. n. 523/1904, risultato favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui in oggetto, vista l'assenza di interferenze con le fasce di rispetto definite dalle norme di polizia idraulica del fosso della Doccia, come indicato nell'oggetto della determinazione e nell'estratto della determinazione di seguito riportati:

“Oggetto: FOSSO DELLA DOCCIA. AUTORIZZAZIONE IDRAULICA, AI SENSI DEL R.D. N.523/1904 - AUTORIZZAZIONE UNICA, D.LGS. N. 387/2003, PER MODIFICA SOSTANZIALE IN SANATORIA DELLA DG.P. N. 77/2011 DEL 15.02.2011, PROT. PROV. N. 15530/2011, CON CUI FU RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE

DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO "FOTOVOLTAICA" REALIZZATO IN PROSSIMITÀ DELLA S.P. 135 "TAVOLICCI" AL KM 13+300 SNC, COMUNE DI VERGHERETO (FC).

[...]

Considerate le risultanze dell'istruttoria tecnica conservata agli atti, condotta dal personale tecnico dell'Assetto Idraulico sede di Cesena secondo le disposizioni e direttive tecniche impartite dal Responsabile del Procedimento, da cui risulta accertato e verificato che:

- l'area oggetto della richiesta rientra nel perimetro delle aree di tutela di cui al capo VII – Polizia delle acque pubbliche del R.D. n. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" previsto dall'art. 93 e segg.;
- dalla consultazione degli elaborati del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, Tav. N. 266 ovest, l'area occupata non risulta cartografata in quanto trattasi di corso d'acqua minore;

Considerato che i manufatti oggetto del procedimento sono a distanza superiore a 10 m dal ciglio spondale del corso d'acqua e dalla fascia di demanio idrico;

[...]

DETERMINA

per quanto riportato in premessa e qui integralmente richiamato:

che non vi sono interferenze, AI SOLI FINI IDRAULICI, con le fasce di rispetto definite dalle norme di polizia idraulica del fosso della Doccia, relativamente alle opere realizzate in difformità rispetto al progetto approvato di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica" realizzato in prossimità della S.P. 135 "Tavolici" al Km 13+300 SNC, Comune di Verghereto (FC) in area catastalmente individuata al Foglio 22 Mappale 451, ditta [SOGGETTO 1], così come evidenziato nell'elaborato tecnico integrativo allegato parte integrante del presente provvedimento che:

- è adottato ai soli fini idraulici e concerne unicamente interventi ricadenti nelle pertinenze idrauliche, pertanto gli interessati dovranno richiedere alle Amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, occorrenti in relazione alle attività da realizzare; l'interessato terrà, inoltre, estranea l'ARSTePC – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena (in seguito: SSTPC Forlì-Cesena) da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata;
- è condizionato al rispetto degli obblighi e prescrizioni di seguito riportate. L'inosservanza di tali obblighi e prescrizioni, nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione e le conseguenti sanzioni previste dall'art. 378 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato f).

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI:

1. **potrà essere revocato in caso di mutamento della situazione di fatto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o di nuova valutazione dell'originario interesse pubblico, con conseguente rinuncia da parte dell'interessato a ogni pretesa d'indennizzo; nello specifico qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero si rendessero necessari interventi idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, l'interessato dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti;**

2. **tutti quei fenomeni pregiudizievoli per l'officiosità idraulica ed eventuali danneggiamenti in genere che si dovessero verificare nel tratto di corso d'acqua in questione causati, anche indirettamente, dalla realizzazione di cui all'oggetto, saranno interamente ed esclusivamente a carico della Ditta richiedente che sotto la propria responsabilità e a proprie spese, dovrà provvedere al suo ripristino o risarcimento;**

3. **i lavori di manutenzione e di pulizia, comprendenti anche il taglio della vegetazione spontanea dell'area in oggetto, a carico del richiedente, si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARSTePC – SETTORE Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna - UFFICIO TERRITORIALE Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;**

4. **tutte le comunicazioni potranno avvenire a mezzo di:**

- **posta elettronica ai seguenti indirizzi:**

5. **stpc.forlicesena@regione.emilia-romagna.it**

6. **stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it**

- comunicazione indirizzata a: AGENZIA per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - SETTORE Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna - UFFICIO TERRITORIALE Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forli-Cesena - Via L. Lucchi n.285 – 47521 Cesena (FC);

7. è vietato asportare dalle pertinenze idrauliche e demaniali pietrame, ghiaia e ogni altro tipo di materiale inerte;

8. **l'interessato è tenuto a consentire, in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forli-Cesena (UTSTPC Forli-Cesena) e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricati per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'UTSTPC Forli-Cesena e le imprese da esso incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dell'interessato qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;**

9. nessun onere potrà ricadere sull'**UTSTPC Forli-Cesena** in relazione all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata. L'**UTSTPC Forli-Cesena** non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'**UTSTPC Forli-Cesena** non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'**UTSTPC Forli-Cesena** interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

10. il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, l'autorizzazione non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

11. nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione concedente in relazione ai lavori autorizzati;

12. l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dall'autorizzazione;

13. il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle sopra richiamate norme e, in caso di reiterata violazione, con la revoca dell'autorizzazione.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative in materia di trasparenza richiamate in parte narrativa.

L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente e sarà consegnata al richiedente una copia conforme”;

Vista la nota pervenuta in data 13.07.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/123016 del 14.07.2023, con cui **ATERSIR** ha comunicato di non aver rilevato interessi in merito al procedimento in oggetto, come di seguito riportato:

“In riferimento al procedimento in oggetto, si evidenzia che:

- il procedimento prevede una modifica sostanziale in sanatoria della DGP 77/2011 del 15/02/2011, prot. 15530/2011, con cui fu rilasciata l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica FV realizzato in prossimità della S.P. 135 Tavollicci al Km 13+300 SNC, Comune di Verghereto;
- il sito è localizzato entro l'area di rispetto della sorgente “Tavollicci Mugnaio”, tuttavia gli impianti FV non sono ricompresi nell'elenco dei centri di pericolo di cui all'Allegato 1 alle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna e non sono elencati al Comma 4 dell'Art. 94 del DLgs 152/06 che vieta l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento di specifiche attività;
- il sito è localizzato sul versante opposto rispetto alla posizione della sorgente idropotabile; data tale conformazione morfologica non risulta comunque verosimile una possibile contaminazione della sorgente idropotabile.

ATERSIR, non avendo rilevato interessi in merito al procedimento in oggetto, non ha partecipato al procedimento stesso.”;

Atteso che:

- l'impianto risulta di potenza inferiore alle soglie previste dalla L.R. 4/2018 e dal comma 2, lettera b) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06, pertanto non risulta soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening);
- l'istanza conclusasi con il rilascio della D.G.P. n. 77/2011 del 15.02.2011, con cui fu autorizzato l'impianto, fu presentata in data 05.10.2010, quindi antecedentemente all'entrata in vigore della D.A.L. n. 28/2010 del 06.12.2010, di conseguenza l'impianto non risulta soggetto alle limitazioni sulla localizzazione imposte dalla Delibera citata;
- la compatibilità delle modifiche localizzative oggetto di sanatoria con gli strumenti di pianificazione e programmazione, con la normativa urbanistica e con la normativa in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici attualmente in vigore è stata attestata dal proponente nell'allegato "A.6. *Relazione valutazione*" (che sul cartaceo assume il titolo "*Programmazione territoriale; vincoli esistenti ed impianto*"), acquisito al prot. n. PG/2023/94526 del 30.05.2023 ed è stata confermata dal parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione reso dal rappresentante del Comune di Verghereto in sede di Conferenza di Servizi e con la nota acquisita al prot. n. PG/2023/111396 del 26.06.2023;
- le aree interessate dalle parti di impianto realizzate in difformità rispetto al progetto approvato risultano ricomprese all'interno delle stesse particelle catastali occupate dall'impianto, così come autorizzato con la D.G.P. n. 77/2011 del 15.02.2011, e pertanto risultano nella disponibilità della società proponente;
- per quanto indicato al punto precedente, restano validi i punti di seguito richiamati, stabiliti dall'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 77/2011 del 15.02.2011:
 - il progetto è ubicato all'esterno dei siti Natura 2000 e non rientra nelle casistiche previste dalla Tabella F della DGR 1191/2007, per cui non è soggetto alla procedura di Valutazione di Incidenza, e che l'intervento è inoltre compatibile con quanto previsto dal D.Lgs. n. 387/03 art. 12 comma 7;
 - il tracciato della condotta elettrica di connessione alla rete di trasmissione dell'impianto di cui all'oggetto è ubicato al di fuori delle aree su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
- nel corso del procedimento è emerso che non risulta attualmente in essere la garanzia finanziaria per la dismissione dell'impianto e per il ripristino dello stato dei luoghi, prescritta dal settimo punto elenco del paragrafo "*Scadenze e prescrizioni di carattere generale*" riportato al punto 2) del dispositivo della D.G.P. n. 77/2011 del 15.02.2011;
- il costo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi in seguito alla dismissione dell'impianto, indicato nell'elaborato "*Stima delle opere di dismissione*", acquisito al PG/2023/72906 del 27.04.2023, è stato rivalutato dalla ditta in € 49.000,00;
- il proponente, con dichiarazione acquisita al prot. n. PG/2023/72906 del 27.04.2023, si è impegnato alla corresponsione, in favore di Arpae, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi al termine della vita dell'impianto, tramite fidejussione bancaria o assicurativa;
- il Comune di Verghereto, nel parere espresso nella riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, ha stabilito che l'importo della fidejussione o deposito cauzionale da prestare a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino (stimato dalla ditta in Euro 49.000,00) debba essere aumentato del 22%, al fine di coprire anche il costo dell'IVA; l'importo complessivo viene quindi fissato in **Euro**

59.780,00 e dovrà essere rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni come previsto dal D.M. del 10.09.2010;

- le spese istruttorie a carico della ditta proponente, così come previste dalla voce 12.09.06.01 del Tariffario delle Prestazioni di Arpae, approvato con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-55 del 14.05.2019 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019 (0,02 % del valore delle opere da realizzare con un minimo di 520,00 Euro), sono state quantificate in 520,00 Euro, in quanto l'autorizzazione richiesta riguarda opere in modifica, di valore difficilmente stimabile anche perchè già realizzate, in quanto oggetto di sanatoria;
- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpae tramite sistema di pagamento PagoPA in data 14.02.2023;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) in data 13/05/2023 è stata rilasciata nei confronti della SOCIETA' AGRICOLA DEL SAVIO S.S. la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto n. 159/2011 mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0031978_20230420;

Rilevato che la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 29.12.2003 n. 387, ricomprende:

- **Titolo edilizio in sanatoria** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013), di competenza del Comune di Verghereto;
- **Autorizzazione in sanatoria all'esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico** (R.D.L. n. 3267/1923, L.R. n. 3/1999, DGR n. 1117/2000), di competenza dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Visti gli elaborati tecnici facenti parte della domanda di autorizzazione e depositati agli atti con note acquisite ai prot. n. PG/2023/24546 del 10.02.2023, al prot. n. PG/2023/38567 del 03.03.2023, al prot. n. PG/2023/72906 del 27.04.2023 e al prot. n. PG/2023/94526 del 30.05.2023;

Dato atto che:

- tutti gli enti convocati in Conferenza hanno espresso definitivamente e in modo univoco e vincolante il parere di competenza su tutte le decisioni oggetto della conferenza;
- tutti i pareri espressi sono risultati favorevoli, alcuni di essi vincolati al rispetto prescrizioni;
- i tempi del procedimento risultano sospesi dal 01.05.2023 al 31.08.2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 del D.L. n. 61/2023), tuttavia il procedimento può essere concluso, in quanto tutti gli enti convocati si sono espressi e pertanto non risulta necessario attendere i termini di formazione della volontà conclusiva nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento (sospesi ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. n. 61/2023);

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa e che le modifiche in sanatoria oggetto dell'istanza rispettino le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Dato atto che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, l'Autorizzazione Unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo al recupero ambientale dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30.12.15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 14/2023, avente ad oggetto "*Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione*";

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta, in riferimento al presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 art. 12, la modifica sostanziale in sanatoria della D.G.P. n. 77/2011 del 15.02.2011, prot. prov. n. 15530/2011, richiesta con nota del 14.02.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/24546, dalla **Società Agricola del Savio S.S.** con sede legale in Via Fornace n. 142/A, Comune di Sarsina (C.F. e P.IVA: 03874320405), relativamente a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica" realizzato in prossimità della S.P. 135 Tavollicci al Km 13+300 SNC, Comune di Verghereto, come da elaborati di seguito descritti, che sono conservati in atti presso il S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae (i numeri indicati tra parentesi quadre di fianco a ciascun elaborato dell'elenco sotto riportato corrispondono alla sigla riportata con pennarello rosso sugli elaborati cartacei depositati agli atti):

- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2023/24546 del 10.02.2023 (presentazione istanza):
 - Modulo "*Istanza di Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile*" con marca da bollo di presentazione istanza [1];
 - **A0** - Estratti - Rev. 0 - Gennaio 2023 [2];
 - **A1** - Stato legittimo - Piante - Rev. 0 - Gennaio 2023 [3];
 - **A2** - Stato legittimo - Particolari - Rev. 0 - Gennaio 2023 [4];
 - **A3** - Stato legittimo - Particolari cabina mt/bt - Rev. 0 - Gennaio 2023 [5];
 - **B1** - Stato attuale - Piante - Rev. 0 - Gennaio 2023 [6];
 - **B2** - Stato attuale - Particolari variati - Rev. 0 - Gennaio 2023 [7];
 - **B3** - Stato attuale - Particolari cabina mt/bt - Rev. 0 - Gennaio 2023 [8];
 - **C1** - Stato comparato - Piante - Rev. 0 - Gennaio 2023 [9];
 - **C2** - Stato comparato - Particolari variati - Rev. 0 - Gennaio 2023 [10];
 - **C3** - Stato comparato - Particolari cabina mt/bt - Rev. 0 - Gennaio 2023 [11];

- **D1** - Documentazione fotografica - Rev. 0 - Gennaio 2023 [12];
- **D2** - Relazione tecnica - Rev. 0 - Gennaio 2023 [13];
- Modulo 1 - Titolo Edilizio [14];
- Modulo 2 - Relazione Tecnica di Asseverazione di Titolo Edilizio o Istanza[15];
- MUR_A.1/D.1 - Asseverazione da allegare al titolo edilizio[16];
- Procura speciale per pratica edilizia, ai sensi co. 3 bis art. 38 DPR 445/2000 [17];
- Attestazione di pagamento degli oneri istruttori per la richiesta del titolo edilizio [18];
- Attestazione di pagamento della sanzione pecuniaria per la sanatoria [19];
- Vincolo idrogeologico - Domanda di autorizzazione in sanatoria [20];
- Procura speciale per istanza relativa al vincolo idrogeologico, ai sensi co. 3 bis art. 38 DPR 445/2000 [21];
- Aggiornamento della Relazione Geologica - Febbraio 2023 [22];
- Attestazione di pagamento degli oneri istruttori per la domanda di autorizzazione in sanatoria relativa al Vincolo idrogeologico [23];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2023/38567 del 03.03.2023 (integrazione volontaria):
 - Schema unifilare dell'impianto realizzato [24];
 - Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla ditta installatrice [25];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2023/72906 del 27.04.2023 (integrazioni):
 - Piano dismissione impianto datato 04.04.2023 [26];
 - Rivalutazione stima dei costi di dismissione [27];
 - Stima della producibilità annua dell'impianto [28];
 - Impegno alla corresponsione della garanzia finanziaria [29];
 - Elenco completo della documentazione [30];
 - Dichiarazione antimafia (autocertificazione dell'organo di vigilanza di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011) [31];
 - Chiarimenti in merito ai diritti di segreteria relativi alla SCIA [32];
 - **C1.A** - Tavola integrativa per parere idraulico - Fosso della Doccia - Rev. Integrazione 1 - Aprile 2023 [33];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2023/94526 del 30.05.2023 (integrazione volontaria):
 - Relazione tecnica di valutazione - Programmazione territoriale - Vincoli esistenti ed Impianto [34];

2. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, ricomprende:

- **Titolo edilizio in sanatoria** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013), di competenza del Comune di Verghereto (si precisa che il titolo edilizio è anche sostituito oltre che ricompreso);
- **Autorizzazione in sanatoria all'esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico** (R.D.L. n. 3267/1923, L.R. n. 3/1999, DGR n. 1117/2000), di competenza dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

3. **di precisare** che i termini di efficacia dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 2. decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;
4. **di dare atto** che il parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui in oggetto risulta vincolato al rispetto delle prescrizioni indicate dagli enti preposti, come di seguito riportate:

A) Romagna Acque Società delle Fonti:

- A.1. Nell'area in cui sorge l'impianto fotovoltaico, le attività di gestione e sfalcio del prato dovranno essere condotte senza utilizzare diserbanti e/o prodotti fitosanitari che potrebbero nel tempo provocare l'inquinamento del suolo e delle acque sotterranee.

B) Servizio Sistemi Ambientali di Arpae:

- B.1. Entro **12 mesi a decorrere dal 01.09.2023** (data di conclusione del periodo di sospensione dei termini procedurali stabilito dal D.L. n. 61/2023), la zona circostante alla cabina elettrica di trasformazione dovrà essere segnalata e delimitata con recinzione posta a distanza di 3 m dal manufatto.

C) Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae:

- C.1. Relativamente alla piantumazione delle siepi e delle alberature prevista dalla DGP n. 77/2011 del 15.02.2011 (prescrizioni di cui al punto 2 del dispositivo, punti elenco n. 3, 4, 5, 11) a schermatura dell'impianto e della cabina elettrica (attualmente ancora non attuata, come emerso dalla documentazione fotografica allegata all'istanza di modifica dell'autorizzazione), si prescrive che venga attuata nella prima stagione utile e comunque non oltre 12 mesi a decorrere dall' 01.09.2023 (data di conclusione del periodo di sospensione dei termini procedurali stabilito dal D.L. n. 61/2023), nelle modalità previste dalle prescrizioni sopra indicate, riportate nell'autorizzazione rilasciata con la DGP n. 77/2011 del 15.02.2011;

D) Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna:

- D.1. **L'Autorizzazione idraulica potrà essere revocata in caso di mutamento della situazione di fatto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o di nuova valutazione dell'originario interesse pubblico**, con conseguente rinuncia da parte dell'interessato a ogni pretesa di indennizzo; nello specifico qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero si rendessero necessari interventi idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, l'interessato dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti;
- D.2. Tutti quei fenomeni pregiudizievoli per l'officiosità idraulica ed eventuali danneggiamenti in genere che si dovessero verificare nel tratto di corso d'acqua in questione causati, anche indirettamente, dalla realizzazione di cui all'oggetto, saranno interamente ed esclusivamente a carico della Ditta richiedente che sotto la propria responsabilità e a proprie spese, dovrà provvedere al suo ripristino o risarcimento;
- D.3. I lavori di manutenzione e di pulizia, comprendenti anche il taglio della vegetazione spontanea dell'area in oggetto, a carico del richiedente, si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all' ARSTePC – SETTORE Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna - UFFICIO TERRITORIALE Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;
- D.4. tutte le comunicazioni potranno avvenire a mezzo di:
 - posta elettronica ai seguenti indirizzi:
stpc.forlicesena@regione.emilia-romagna.it

stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it

- comunicazione indirizzata a: AGENZIA per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - SETTORE Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna - UFFICIO TERRITORIALE Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena - Via L. Lucchi n.285 – 47521 Cesena (FC);

- D.5. è vietato asportare dalle pertinenze idrauliche e demaniali pietrame, ghiaia e ogni altro tipo di materiale inerte;
- D.6. **l'interessato è tenuto a consentire, in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena (UTSTPC Forlì-Cesena) e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricati per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'UTSTPC Forlì-Cesena e le imprese da esso incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dell'interessato qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;**
- D.7. nessun onere potrà ricadere sull'UTSTPC Forlì-Cesena in relazione all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata. L'UTSTPC Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'UTSTPC Forlì-Cesena non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'UTSTPC Forlì-Cesena interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;
- D.8. il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, l'autorizzazione non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
- D.9. nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione concedente in relazione ai lavori autorizzati;
- D.10. l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dall'autorizzazione;
- D.11. il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

E) Prescrizioni di carattere generale:

- E.1. la società proponente dovrà ottemperare alle specifiche prescrizioni indicate sopra riportate, provvedendo a darne comunicazione agli enti competenti e per conoscenza a questa Agenzia;
- E.2. eventuali richieste di variazione o modifica rispetto al progetto approvato, dovranno essere preventivamente comunicate a questa Agenzia, valutate ed eventualmente autorizzate;

- E.3. le modifiche non sostanziali all'impianto di cui trattasi, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, sono assentibili attraverso la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, oppure tramite Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) ex articolo 6-bis del medesimo decreto;
- E.4. dovrà essere predisposta ed inviata annualmente all'Unità Impianti del S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferiti all'anno precedente;
- E.5. rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004, n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);
- E.6. rimane in capo al proponente l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo, cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni recepite dalla presente autorizzazione, mediante la presentazione, prima della scadenza delle stesse, di apposita domanda nei modi previsti dalla legge;
- E.7. ai sensi della delibera della Direzione Amministrativa di Arpae n. DEL-2016-55 del 15.04.2016, entro 90 giorni a decorrere dal 01.09.2023 (data di conclusione del periodo di sospensione dei termini procedurali stabilito dal D.L. n. 61/2023), la Ditta dovrà corrispondere una cauzione finanziaria a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, nelle modalità descritte nella relazione di dismissione, da versare ad Arpae mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;
- E.7.1. l'importo della garanzia dovrà essere pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di conferenza dei servizi (49.000,00 Euro) e dovrà essere pari al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, aumentato del 22% per la copertura dei costi relativi all'I.V.A. **(importo totale comprensivo di I.V.A. pari a 59.780,00 Euro)**;
- E.7.2. la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
- E.7.3. **la cauzione/garanzia finanziaria dovrà essere presentata entro la scadenza sopra riportata, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo. previa diffida;**
- E.7.4. il proponente si impegna a fornire la garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
- E.7.5. i costi del piano di attuazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione;

E.7.6. il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporterà, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;

E.7.7. lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fidejussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e le misure di reinserimento o recupero ambientale; la restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati dall'impianto e le misure di reinserimento o recupero ambientale, da effettuare da parte dell'amministrazione precedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;

E.8. il titolare dell'autorizzazione, al termine del periodo di produzione dell'impianto, dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino dei luoghi, ripresentando a questa Agenzia e al Comune di Verghereto, almeno **sei mesi prima** della cessazione dell'attività di produzione dell'energia, il relativo progetto, confermando o aggiornando i tempi, i costi e le modalità di rimessa in pristino; tale progetto dovrà essere preventivamente riesaminato ed approvato;

5. **di sostituire** integralmente il paragrafo "*Scadenze e prescrizioni di carattere generale*" riportato al punto 2) del dispositivo dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 77/2011 del 15.02.2011 con quanto riportato alla lettera E) del punto 4) del dispositivo del presente atto;
6. **dare atto** che:
 - restano in vigore tutte le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 77/2011 del 15.02.2011 per quanto non in contrasto con il presente atto;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla D.G.P. n. 77/2011 del 15.02.2011 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
7. **di fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
8. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
11. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
12. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Agricola del Savio S.S., al Servizio Territoriale di Arpae, al Servizio Sistemi Ambientali di Arpae, all'Azienda USL di Romagna - D.S.P. di Cesena, al Comune di Verghereto, all'Unione di Comuni Valle del Savio, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, a E-Distribuzione S.p.A., ad ATERSIR - Area Servizio Idrico Integrato, a Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., alla Regione Emilia-Romagna Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile, al GSE S.p.A. - Direzione Affari Legali e Societari.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.